

**Provincia di Torino  
Determinazione del Dirigente  
del Servizio Urbanistica**

Prot. n.75/32553/2011

**OGGETTO:** COMUNE DI LOMBARDORE - RIELABORAZIONE AI SENSI DEL 15° COMMA, ART. 15, DELLA L.R. 56/77 DEL PROGETTO DEFINITIVO DI REVISIONE GENERALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** le controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte (prot. n. 55179/DB0817 PPU del 30/12/2010) al progetto definitivo di revisione generale del P.R.G.C., adottate dal Comune di Lombardore, con deliberazione del C.C. n. 21 del 30/05/2011, trasmesso alla Provincia, in data 08/06/2011 per la loro valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(*prat. n.08/2011* )

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare le controdeduzioni alle osservazioni degli uffici competenti della Regione Piemonte sul progetto definitivo di revisione generale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 30/05/2011 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, le controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte sul progetto definitivo di revisione generale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone sommariamente le seguenti modifiche:

- ?? stralcio dalle cartografie e dalle Norme del Piano dei riferimenti alle zonizzazioni *TR* (aree per attrezzature ricettive) e *RQ* (aree residenziali di nuovo impianto insediativo di qualificazione ambientale) e ridimensionamento dell'area *TA1* (aree per attrezzature turistiche di carattere ambientale), in quanto interferenti con ambiti di paesaggio definiti "varchi ambientali" indicati nella Tav. 4.5 del Piano Paesaggistico Regionale;
- ?? conferma della modalità di calcolo dell'indice volumetrico abitativo e a seguito delle osservazioni degli uffici regionali viene rivisto il calcolo della capacità insediativa complessiva del PRG che viene indicato a 150 mc/ab oltre a riformulare i conteggi sul dimensionamento del Piano riferito alla capacità insediativa teorica. L'indice edificatorio viene confermato considerato le realtà edilizie sul territorio, composte da villette unifamiliari;
- ?? in riferimento agli ambiti residenziali viene stralciata l'intera area *RN2*, una porzione dell'area *RN3*, *RN4* e *RN1*, per quest'ultima la parte stralciata viene riclassificata a verde privato. In riferimento alle aree di completamento viene stralciata l'intera area *RC3* e ridimensionato l'ambito *RC1* con riclassificazione in verde privato della porzione stralciata. La zonizzazione *RC2* viene confermata visto la sottoscrizione di una convenzione con la società proponente per l'attivazione del SUE nel

2010. Con la diminuzione dell'estensione complessiva degli ambiti residenziali vengono stralciati alcune aree per Servizi alla residenza;

- ?? accogliendo parzialmente le osservazioni regionali inerenti gli ambiti produttivi viene stralciata l'area *PN2* e una porzione della zonizzazione *PN1* con conseguente riduzione delle aree a Servizio degli insediamenti produttivi;
- ?? ulteriori modifiche sono state apportate al corpo Normativo del Piano per rettificare alcune incongruenze con le cartografie;
- ?? aggiornamenti ed integrazioni sono stati attuati su richiesta dell'Organo Tecnico Regionale nei documenti costituenti la Valutazione Ambientale Strategica, ed in particolare, sull'individuazione delle misure di mitigazione, di compensazione, di monitoraggio e sull'impatto ambientale di specifiche previsioni residenziali, produttive e stradali. Approfondimenti sono stati attuali anche sulla Valutazione d'Incidenza dietro puntuali sollecitazioni dell'Organo Tecnico Regionale;
- ?? ed infine, sono state attuate rettifiche ed integrazioni agli elaborati di carattere geologico;

**preso atto** che il progetto definitivo di revisione generale al P.R.G.C. è stato oggetto, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) e del parere dall'Organo Tecnico Regionale;

**visti:**

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il PTC2, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 11/08/2011;
- la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di adeguamento al D.M. del 09/05/2001 "*Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*", approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 23-4501 del 12/10/2010;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito le controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte (prot. n. 55179/DB0817 PPU del 30/12/2010) al progetto definitivo di revisione generale del P.R.G.C., adottate dal Comune di Lombardore con deliberazione C.C. n. 21 del 30/05/2011, la seguente osservazione:  
  
?? avendo richiamato il PTC2 nel documento "Controdeduzione alle Osservazioni della Regione" (pag. 11) per quantificare la CIRT (Capacità Insediativa Residenziale Teorica) consentita, si ricorda quanto citato al comma 7 bis, dell'art. 21 delle N.d.A. del PTC2 (vigente dal 11/08/2011), ed in particolare: *"Con i nuovi interventi di ristrutturazione urbanistica, non ancora contemplati dal PRG vigente, possono conseguirsi incrementi fino al 7,5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., in eccedenza alle soglie di cui al comma precedente."* [10% per cento nei Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti]; pertanto il "premio" di cubatura trova la sua corretta applicazione limitatamente alla CIRT dei soli ambiti interessati dalla ristrutturazione edilizia e non sul totale della CIRT del PRGC vigente come riportato nel documento della Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il "PTC2";
3. **di trasmettere** al Comune di Lombardore ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino, 14/09/2011

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale